

## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA**

- Emanato con D.R. n. 928/2015, 01 aprile 2015
  - Modificato con D.R. n. 1252/2015, 07 maggio 2015
  - Modificato con D.R. n. 2383/2019, 06 maggio 2019
  - Modificato con D.R. n. 5350/2022, 23 settembre 2022
- Publicato all'Albo online il 26 settembre 2022  
In vigore da: 27 settembre 2022

## REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il conferimento di borse di studio per attività di ricerca ai sensi dell'art. 44, comma 1 dello Statuto dell'Università.

### Art. 2 - Tipologia e finanziamento delle borse

1. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento le borse di studio istituite su fondi di ricerca o su altri fondi a disposizione delle Strutture richiedenti per la partecipazione ad attività di ricerca di interesse dell'Ateneo.
2. L'istituzione delle borse è effettuata dalle Strutture nel rispetto delle norme del presente Regolamento.
3. L'attività di ricerca è svolta presso l'Università di Milano-Bicocca.
4. Il borsista ha diritto di accedere alla Struttura di ricerca cui è assegnato e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le disposizioni vigenti nella Struttura stessa.

### Art. 3 - Destinatari

1. Le borse sono destinate a soggetti italiani o stranieri in possesso di laurea triennale, specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) o di laurea (vecchio ordinamento) o di titolo di studio straniero riconosciuto equipollente dalla Commissione giudicatrice.

### Art. 4 - Durata, rinnovo, importo e trattamento fiscale

1. La borsa ha durata non inferiore a quattro mesi e non superiore ad un anno.
2. La stessa borsa, purché sussistano i requisiti e accertata la disponibilità dei fondi, può essere rinnovata più volte entro una durata complessiva non superiore a tre anni.
3. Il vincitore di una borsa può beneficiare dell'attribuzione di altre borse dello stesso tipo, che comunque non devono sovrapporsi temporalmente a quella in essere.
4. Il limite massimo di fruizione delle borse di studio per attività di ricerca non può comunque essere superiore a 6 anni.
5. L'importo della borsa, rapportato a mese, dovrà essere compreso tra € 800,00 e il costo massimo previsto per un assegno di ricerca di tipo A.
6. La borsa è corrisposta in rate mensili posticipate.
7. La borsa è soggetta a tassazione in base alla normativa vigente<sup>1</sup>.

### Art. 5 - Procedura

1. All'atto dell'approvazione di specifici programmi di ricerca autofinanziati, la Struttura richiedente stabilisce la programmazione del personale a supporto della ricerca, da reclutare nell'ambito degli stessi.
2. Per l'avvio delle procedure di selezione per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca, la struttura richiedente dovrà comunicare tutte le informazioni necessarie alla redazione del bando, secondo la relativa procedura operativa pubblicata on line, che prevede la compilazione e la trasmissione di un apposito prospetto di richiesta sottoscritto dal Responsabile Scientifico e dal Responsabile del Centro Servizi di riferimento preposto alla validazione della compatibilità finanziaria.

### Art. 6 - Bando delle borse

1. Le borse di studio per attività di ricerca vengono assegnate, tramite selezione pubblica, per titoli e ove richiesto da un colloquio. I bandi per le selezioni sono emanati con decreto del Rettore e la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione, che si realizza mediante l'affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
2. I bandi di selezione sono altresì pubblicizzati sul sito web di Ateneo e mediante ogni altro mezzo che l'Università possa ritenere opportuno.

---

<sup>1</sup> Con risoluzione n. 120/E del 22 novembre 2010, l'Agenzia delle Entrate riconosce l'esenzione dall'IRPEF, e di conseguenza dall'IRAP, delle borse di studio erogate per attività di ricerca post-lauream. Pertanto, le borse di cui al presente Regolamento non sono più assoggettate alle suddette trattenute fiscali.

3. Il bando di selezione dovrà indicare espressamente quanto previsto dall'art. 5 c. 2..
4. Le domande di partecipazione alla selezione sono trasmesse agli uffici competenti dell'Amministrazione dell'Università, secondo le modalità ed i termini indicati nel bando di selezione.
5. Ciascuna domanda sarà corredata dal curriculum e da eventuali pubblicazioni e da ogni altro titolo debitamente documentato.

#### **Art. 7 - Attribuzione della borsa**

1. Entro 15 giorni dalla chiusura del bando, la Commissione composta da tre membri procederà alla valutazione dei titoli e allo svolgimento dell'eventuale colloquio. La nomina della commissione viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di genere.

2. La valutazione dei titoli avviene prima del colloquio.

Il punteggio a disposizione della Commissione, che dispone di 100 punti da attribuire ad ogni candidato, viene ripartito con le seguenti modalità:

- a) valutazione delle attinenze del profilo con le tematiche di ricerca, identificabili anche mediante colloquio, fino a un massimo di 40 punti;
- b) voto di laurea e tesi di laurea, fino ad un massimo di 40 punti;
- c) pubblicazioni, comunicazioni a convegni e altri titoli debitamente documentati, fino ad un massimo di 20 punti.

La selezione si intende superata se il candidato ottiene una votazione complessiva non inferiore a 60 punti.

Nel caso di candidati residenti all'estero, il colloquio potrà svolgersi con modalità telematiche. In presenza di motivata richiesta, la possibilità del colloquio telematico è estesa anche ai candidati residenti in Italia.

Al termine dei lavori la Commissione Giudicatrice è tenuta a redigere il verbale, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione, indicante i criteri di valutazione, i giudizi ed il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato.

3. Al termine dei lavori la Commissione invierà il verbale della selezione agli uffici competenti dell'amministrazione al fine dell'approvazione degli atti e del provvedimento di conferimento della borsa che avverrà con decreto del Rettore.

4. Il vincitore della selezione dovrà trasmettere apposita dichiarazione di accettazione della borsa, nei termini e con le modalità riportate nel bando.

#### **Art. 8 - Rinuncia, decadenza**

1. In caso di rinuncia dell'assegnatario o di decadenza per mancata accettazione della borsa, si procede allo scorrimento della graduatoria.

2. Decade dal diritto alla borsa colui che, entro il termine fissato e con le modalità riportate nel bando, non dichiara di accettarla o che, pur avendo accettato la borsa, non dimostri di aver iniziato l'attività di ricerca alla data indicata nella lettera di conferimento. Possono essere ammessi i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore, debitamente comprovati, purché non siano incompatibili con i tempi di svolgimento della ricerca che ha dato origine al finanziamento. In tal caso il pagamento della borsa sarà effettuato a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività di ricerca, ferma restando la durata della borsa stessa.

3. Il borsista che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca, consegue il titolo di Dottore di Ricerca decade dall'ulteriore godimento della borsa.

4. Il borsista che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa.

5. Il provvedimento di decadenza sarà adottato dal Rettore, su proposta motivata del Responsabile della ricerca.

#### **Art. 9 - Decorrenza**

1. La borsa decorre dal 1° o dal 15° giorno del mese a seconda della data di emanazione del provvedimento di conferimento.

#### **Art. 10 - Incompatibilità**

1. Le borse non possono essere cumulate con le borse di studio di cui alla legge 398/89 o con altre borse conferite dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati.

2. La borsa non può essere altresì attribuita ai possessori del titolo di Dottore di Ricerca.

3. Il godimento della borsa è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, anche part time, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

#### **Art. 11 - Esclusione di rapporto di lavoro**

1. Lo svolgimento dell'attività di ricerca a seguito della fruizione di una borsa di ricerca non costituisce alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato (a tempo pieno o a tempo parziale) o di lavoro autonomo.

#### **Art. 12 - Assicurazione**

1. L'Università degli Studi di Milano - Bicocca, provvede alla stipula di un'adeguata polizza assicurativa per i titolari delle borse contro gli infortuni e le malattie professionali, che potrebbero verificarsi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie, nonché all'esterno di essa, purché documentata da autorizzazione scritta e motivata del docente responsabile.

2. Gli oneri di tale polizza assicurativa saranno a totale carico del titolare della borsa.

#### **Art. 13 - Interruzione dell'attività e sospensione della borsa**

1. L'attività oggetto della borsa è interrotta unicamente nei periodi di assenza dovuti a maternità o malattia prolungata debitamente comprovata. In tali periodi è sospesa l'erogazione della borsa.

2. La struttura ospitante dovrà adottare le opportune misure per la tutela della sicurezza e della salute della borsista nel periodo di gravidanza, puerperio e allattamento, secondo le norme vigenti.

3. I borsisti sono comunque tenuti a comunicare alla struttura il verificarsi delle suddette condizioni non appena accertate.

4. L'attività si protrae per il residuo periodo, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.

#### **Art. 14 - Valutazione e rinnovo della borsa**

1. Il borsista deve, al termine della durata della borsa, trasmettere alla Struttura richiedente una relazione particolareggiata dell'attività svolta, munita del visto del Responsabile scientifico e del titolare del fondo su cui è gravata la borsa, ove distinti.

2. La borsa può essere rinnovata nel rispetto dei limiti previsti dal precedente art. 4.

3. Il rinnovo è proposto dal titolare del fondo al Consiglio della Struttura di afferenza, previo parere favorevole del Responsabile Scientifico se distinto.

4. Il rinnovo può avvenire su altro fondo dello stesso titolare, purché il tema di ricerca sia connesso con quello precedente, come da conforme parere del Consiglio della Struttura cui afferisce il titolare del fondo.

#### **Art. 15 - Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.